



## **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

### **Sezione prima civile**

**Sentenza 26 maggio 2006, n. 12641**

(Presidente Luccioli – Relatore Del Core)

### **Svolgimento del processo**

Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto in data 29 maggio 2003, rigettò la richiesta di F. di attribuire al figlio naturale A. – nato il 5 giugno 1997 da una relazione con R. e da lui riconosciuto successivamente – il cognome paterno in sostituzione di quello della madre.

Il reclamo prodotto dal T., nella perdurante resistenza della E., venne respinto dalla Corte d'Appello sezione minorenni di Napoli in base alle seguenti considerazioni.

Vi era stato un notevole intervallo temporale tra il riconoscimento materno, effettuato alla nascita del minore, e il successivo riconoscimento paterno, intervenuto con sentenza resa pubblica l'11 novembre 2000. Nelle more, il minore aveva maturato una propria identità personale come A., essendo conosciuto nell'ambito scolastico e sociale con tale appellativo. Raggiunta una età che gli consentiva una certa capacità di discernimento, il minore aveva acquisito nelle relazioni interne ed esterne la consapevolezza dell'appartenenza al gruppo familiare della madre, per cui sarebbe stata sicuramente fonte di turbamento e disagio l'assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno. Ulteriore elemento ostativo alla predetta attribuzione era la pessima reputazione posseduta nel ristretto ambiente di vita del minore (S. V. e comuni limitrofi) dall'avo paterno G., noto esponente della criminalità organizzata locale. Nessuna utilità poteva derivare al minore dall'essere contrassegnato in società col cognome T. e individuato, quindi, come "nipote di un camorrista". Tale discendenza non poteva non avere una ricaduta negativa nella stima in pubblico della figura paterna, pur immune da precedenti penali e pendenze giudiziarie. Avendo il cognome la funzione di strumento identificativo della persona, di rilievo costituzionale, non era conforme all'interesse del minore l'attribuzione del cognome paterno.

Di tale decreto il T. ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso R. E..

L'intimato Pg della Repubblica presso la Ca di Napoli non ha svolto attività difensiva.

### **Motivi della decisione**

Nel corso della discussione orale la difesa della resistenze ha eccepito la nullità del ricorso in quanto non notificato al Pg presso il giudice a quo. L'eccezione è infondata in fatto, risultando il ricorso ritualmente notificato al predetto ufficio.

Peraltro, essa è anche priva di consistenza giuridica, giacchè dall'articolo 262 c.c. si evince che, nelle cause relative all'attribuzione del cognome al figlio naturale, il Pm non assume la veste di

Il documento è privo di qualsiasi valore ufficiale:

il Centro della riforma per il diritto di famiglia declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.



parte necessaria. In tali giudizi, pertanto, il ricorso per cassazione avverso la pronuncia emessa dalla Corte d'appello non va notificato anche al Pg presso la Corte medesima.

Con il primo motivo, il T. denuncia violazione dell'articolo 262 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Trascurando le ragioni addotte in sede di reclamo contro il provvedimento del Tribunale dei minorenni, la Corte napoletana ha ommesso di rilevare che il riconoscimento paterno era intervenuto a distanza di tempo dalla nascita del minore a causa dell'opposizione della madre e della conseguente necessità di ricorrere all'Autorità giudiziaria. La Corte d'Appello non ha considerato, in via comparativa, gli svantaggi collegati al mantenimento del cognome materno e, in particolare, il disagio cui il minore sarebbe andato incontro, specie in età adolescenziale, per il fatto di portare il cognome della madre e di sapersi qualificato nel ristretto ambiente frequentato come figlio illegittimo.

Lo stesso giudice ha ignorato, inoltre, che il minore è ben consapevole di appartenere anche alla famiglia T. e rammaricato di non portarne il cognome ancor più dopo la nascita di un fratellino, figlio anch'esso del papà e della di lui attuale compagna. Viene infine criticata l'affermazione della Corte secondo cui il minore ha diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, avendo il cognome la funzione, di rilievo costituzionale, di strumento identificativo della persona; si obietta, al riguardo, che se esistesse il nesso di consequenzialità ipotizzato tra cognome assunto per primo e diritto del minore a mantenerlo, le opzioni di cui all'articolo 262 Cc non avrebbero senso e la norma sarebbe inoperante, laddove è destinata a ricevere attuazione proprio in contesti in cui è già stato attribuito un cognome.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'articolo 262 Cc. La Corte sarebbe incorsa in palese contraddizione per avere dapprima affermato che l'attribuzione del cognome paterno deve essere sempre disposta a meno che non risultino elementi pregiudizievoli, presumendola quindi vantaggiosa sino a prova contraria, e in seguito subordinato tale attribuzione alla prova positiva che sia di una qualche utilità per il minore. Altra contraddizione della sentenza consisterebbe nell'aver individuato, quale elemento ostativo all'attribuzione del cognome del padre, la cattiva reputazione dell'avo paterno. Si evidenzia, in proposito, che proprio grazie all'intervento del Tribunale per i minorenni il minore si era ormai inserito nel nucleo T. frequentandolo assiduamente, tanto da esserne ovunque e da chiunque ritenuto membro e pieno titolo. Peraltro, il cognome T. è assai diffuso nell'ambito territoriale di appartenenza del minore, sicché appare incoerente sostenere che il portarlo possa arrecargli pregiudizio.

Vertendo su un'unica questione, i sopra riassunti motivi vanno esaminati congiuntamente.

Essi si rivelano infondati.

La interpretazione della norma di cui all'articolo 262 Cc implica la necessità di considerare la funzione del cognome nel nostro ordinamento, di individuare la ratio dell'enunciato normativo e, in una prospettiva più generale, di tenere conto della emersione nel sistema e nel costume sociale di una tendenza a mettere in discussione la regola della automatica attribuzione del patronimico.

È dato ormai incontrovertibile che il cognome nel nostro ordinamento giuridico no svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti a un determinato nucleo familiare, ma assolve anche a una



fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo della persona. La protezione dell'identità personale, immancabilmente contraddistinta da peculiari connotati morali, culturali, ideologici, trova, infatti, il suo nucleo centrale nella tutela del nome, che viene considerato non tanto come mezzo necessario di individuazione del singolo nell'ambito dei soggetti di un ordinamento giuridico secondo principi normativi di interesse generale, quanto piuttosto nella sua corrente qualità di simbolo emblematico della identità personale di un individuo e quindi come aspetto, meritevole di protezione, della personalità umana. Come è stato rilevato in dottrina, la tutela costituzionale del diritto al mantenimento del nome attribuito alla persona al momento della nascita in accordo con le norme di legge deve ritenersi assoluta.

Nel caso di filiazione naturale, peraltro, non essendovi una famiglia legittima da tutelare, il cognome del figlio assolve – quanto meno in prevalenza – alla funzione privatistica, in virtù della quale il cognome è una componente dell'inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere una propria identità personale (articoli 2 e 22 Costituzione).

Dalla stretta connessione tra cognome e status familiare discende che ogni mutamento del secondo sia destinato, di regola, a riflettersi sul primo. Tuttavia, il passaggio da una concezione del cognome quale mero segno di identificazione della discendenza familiare a una visione che lo inquadra tra gli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'identità personale, intesa come un bene a sé, indipendente dallo status familiare, ha progressivamente sganciato le sorti del cognome dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia.

Questa evoluzione è sfociata in alcune significative decisioni della Corte costituzionale, la quale, da ultimo, con sentenza 120/01 ha giudicato costituzionalmente illegittimo l'articolo 299 comma 2 Cc, per contrasto con l'articolo 2 Costituzione, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato (maggiorrenne) possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli dall'ufficiale di stato civile, sottolineando che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo.

Già in precedenza, però, con la sentenza 13/1994, la Corte aveva sancito la illegittimità costituzionale dell'articolo 165 del Rd 1238/39, per violazione dell'articolo 2 Costituzione, nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia da ritenersi acquistato come autonomo segno distintivo della sua identità personale. Essa ha, cioè, riconosciuto che il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità. Si tratta poi, di tutela di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale, è riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto, riconducibile nell'ambito dell'articolo 2 Costituzione.

Riprendendo tali concetti, la stessa Corte, con sentenza 297/96, intervenendo proprio sull'articolo 262 Cc, ha dichiarato incostituzionale tale norma laddove non prevede che il soggetto dichiarato alla nascita figlio di ignoti e successivamente riconosciuto da uno dei genitori possa conservare, antepoendolo o aggiungendolo al nuovo cognome, quello originariamente attribuitogli dall'ufficiale dello stato civile ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Questa decisione ha portato a completamento il disegno del legislatore del 1975,

Il documento è privo di qualsiasi valore ufficiale:

il Centro della riforma per il diritto di famiglia declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.



che aveva già modificato l'articolo 262, comma 2 Cc, stabilendo – evidentemente nell'intento di garantire, nella conservazione del cognome, il profilo identificativo della persona e non quello identificativo della discendenza familiare – che il figlio naturale maggiore d'età, riconosciuto dal padre solo successivamente al riconoscimento da parte della madre, non assumesse più automaticamente il cognome paterno, ma potesse scegliere se aggiungerlo o sostituirlo a quello materno.

Secondo il giudice delle leggi, quindi, per i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre immediatamente o comunque contemporaneamente alla madre, non solo è esclusa per legge l'automatica imposizione del cognome paterno (articolo 262 Cc) ma deve essere riconosciuta al cognome già acquisito dal figlio, anche se non conforme al rapporto di filiazione, una propria autonoma tutela quale segno distintivo dell'identità personale fino ad allora da lui posseduta nell'ambiente in cui vive.

Sulla scia di tale principi, incentrati sull'interesse anche del minore di mantenere il proprio cognome, qualora sia divenuto segno distintivo della personalità, questa Sc (sentenza 6098/01), in una fattispecie in cui il padre, dopo avere legittimato per provvedimento del giudice il figlio naturale successivamente alla madre, aveva chiesto di attribuirgli il proprio cognome, ha statuito che, ai fini della deliberazione di una simile domanda ai sensi dell'articolo 262 Cc (applicato analogicamente alla controversia), deve valutarsi l'interesse esclusivo del minore, avuto riguardo al di lui diritto alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, nonché a ogni altro elemento di valutazione suggerito dal caso concreto, esclusa qualsivoglia automaticità.

Già da queste prime notazioni è evidente come diversamente da quanto opina il ricorrente, la ratio dell'articolo 262 Cc non va rintracciata nell'esigenza di rendere la posizione del figlio naturale quanto più simile possibile a quella del figlio legittimo – ovvero – sia di parificare la filiazione naturale a quella legittima – privilegiando per tale via l'assunzione del cognome paterno quale quello che, da un punto di vista sociale, non rende riconoscibile lo stato di figlio naturale, ancora ritenuto in molti ambienti svantaggiato: ratio della norma è invece garantire l'interesse del figlio a conservare o a non cambiare il cognome con cui è ormai conosciuto nell'ambito delle proprie relazioni sociali. Nell'applicazione dell'articolo 262 Cc, quindi, l'organo giurisdizionale è chiamato a emettere un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero (e prudente) apprezzamento, nell'ambito del quale rileva non tanto l'interesse dei genitori quanto il modo più conveniente di individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a essere inserito. Pertanto, il giudice chiamato a valutare l'interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a vedersi attribuito il patronimico a seguito del successivo riconoscimento paterno, dovrà impedire il mutamento di cognome non solo nei casi in cui la cattiva reputazione del genitore possa comportare un pregiudizio al minore, ma anche nel caso in cui il matronimico sia assunto ad autonomo segno distintivo della di lui identità personale. Del resto, lo stesso comma 2 dell'articolo 262 Cc, rimettendo al figlio maggiorenne la scelta di sostituire o aggiungere al cognome materno quello del padre, dimostra di tenere in considerazione l'interesse del figlio a conservare la propria identità fino a quel momento consolidatisi. Medesime valutazioni, quindi, non potrà evitare di compiere anche il giudice allorquando sarà chiamato a prendere una decisione per il minore che, soprattutto se si dovesse trovare in una fase preadolescenziale o adolescenziale della sua vita, potrebbe avere già acquistato una sua ben definita e formata identità.



In questo assetto, caratterizzato dalla esigenza di adeguare il diritto di famiglia ai valori costituzionali, si inserisce coerentemente, seppur in una prospettiva più generale, la accennata crisi del principio dell'automatica attribuzione del cognome paterno. La norma – chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse – in base alla quale il padre trasmette automaticamente il proprio cognome ai figli legittimi è, infatti, ormai da tempo oggetto di forti critiche, sottolineandosi la patente violazione del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito nell'articolo 29, comma 2 Costituzione, emanazione del più generale principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Costituzione.

Anche in giurisprudenza si sono riscontrate posizioni favorevoli all'abolizione della predetta regola, giudicata maschilista e non più rispondente al mutato assetto costituzionale, essendosi in passato, ad esempio, tentato (invano) di sollecitare una dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 71, 72, comma 5 e 73 vecchio ordinamento stato civile, nella parte in cui non prevedano la facoltà dei genitori di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, né il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno (questione dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, con ordinanza 176/88).

Comunque, al di là dei profili di incostituzionalità di tale norma – che, pur non avendo trovato, corpo in una disposizione espressa, è tuttavia immanente nel sistema, quale traduzione giuridica di una usanza consolidata nel tempo e radicata in larghi strati della società – va dato atto di un sempre maggiore interessamento al problema a livello politico, ove da più parti sono giunte proposte di modifica della situazione attualmente vigente, volte ad adeguare al principio di eguaglianza la disciplina sulla trasmissione del cognome.

Molteplici sono stati, infatti, i progetti di legge che si sono succeduti (anche se senza successo), tendenti alla eliminazione della discriminazione, ai danni della donna, che consegue al principio dell'automatica trasmissione del cognome paterno ai figli legittimi.

In effetti, dando uno sguardo alle esperienze giuridiche dei Paesi a noi più vicini, ci si rende conto dell'esistenza di una tendenza normativa che abbandona il principio dell'automatica attribuzione del cognome, optando per una soluzione che, rispettosa dell'eguaglianza tra i coniugi, lascia questi ultimi liberi di scegliere, sia pur entro certi limiti, il cognome da trasmettere alla prole.

Va poi ricordato che con la legge 132/85 l'Italia ha ratificato la Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; e tra i vari impegni assunti dal nostro Paese con tale legge vi è anche quello, sancito nell'articolo 16, lettera g) della Convenzione, di assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Vanno del pari menzionate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 e, ancora prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Uhal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Filande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse).

A parte queste considerazioni, occorre anche osservare che rimettere l'imposizione del cognome a meccanismi automatici costituisce una tecnica che, come è stato giustamente già segnalato dalla



Corte costituzionale con la sopra citata sentenza 13/1994, può condurre a conseguenze assurde qualora un soggetto subisca cambiamenti del cognome in età avanzata, dal momento che tale avvenimento coinvolgerebbe anche i suoi eventuali discendenti, comportando situazioni di estremo imbarazzo dal punto di vista personale, oltre che inevitabili confusioni.

D'altronde, anche il legislatore ha riservato alcuni spazi in cui il principio dell'automatica trasmissione del cognome non opera, come, ad esempio, nel caso dell'articolo 5 comma 3 della legge 898/70, così come modificato dall'articolo 9 della legge 74/1987, che, per l'ipotesi dello scioglimento del matrimonio, consente alla moglie di conservare il cognome del marito qualora sussista un interesse, suo o dei suoi figli, meritevole di essere tutelato, rappresentato dall'esigenza di assicurare l'identità personale fino a quel momento maturata. Similmente, l'articolo 156bis Cc, in tema di separazione personale tra i coniugi, concedendo al giudice la facoltà di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, qualora tale uso possa a lui causare un grave pregiudizio, è norma che non si concilia con il principio dell'automatica attribuzione del cognome.

Un'autorevole eco delle cennate spinte evolutive si rinviene in una recentissima decisione – la n. 61 del 2006 – della Corte costituzionale.

Con essa il giudice della Consulta sono stati chiamati a giudicare della costituzionalità, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29, comma 2 della Costituzione, di una serie di articoli di legge dei quali – come si è sopra accennato – si desume la norma secondo cui il figlio acquista automaticamente, all'atto della nascita, il cognome del padre, così che i coniugi non possono, neanche di comune accordo, derogarvi, ad esempio imponendo il cognome materno. La Corte di cassazione (come giudice a quo) aveva sostenuto, in particolare, che l'impossibilità per la madre di trasmettere al figlio il proprio cognome e, di conseguenza, l'impedimento posto a carico di quest'ultimo di «acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambe i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna», rappresentasse una violazione del principio di uguaglianza e pari dignità dei coniugi, garantito dagli articoli 2, 3 e 29 comma 2 Costituzione.

La Corte delle leggi, dopo avere ripreso i propri precedenti in cui aveva giustificato la soluzione legislativa contestata poiché essa rappresentava comunque una “regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio” (sentenza 586/88), finisce tuttavia per riconoscere significativamente che, «a distanza di 18 anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». (Malgrado la lettura evolutiva dei principi costituzionali invocati, favorita anche delle convenzioni internazionali in materia e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha dichiarato tuttavia inammissibile la questione di legittimità prospettata nel giudizio, poiché – data l'estrema diversità delle soluzioni normative astrattamente ipotizzabili – l'intervento manipolativo richiesto trascende i poteri del giudice di costituzionalità).

Quanto precede induce, in definitiva, a considerare, ormai non più attuale un criterio di trasmissione del cognome assolutamente affidato a rigidi meccanismi automatici, che se, da un lato, possono soddisfacentemente proteggere interessi di ordine pubblico, dall'altro non riescono né a impedire forme di trasmissione basate sulla differenza di sesso tra uomo e donna, né a tutelare adeguatamente



situazioni esistenziali connesse all'uso del cognome. Pertanto, un intervento legislativo capace, da un lato, di adeguare la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che da tempo non si ispira più al modello patriarcale e, dall'altro, di conciliare il diritto all'identità personale della famiglia legittima con il medesimo diritto di quella naturale, appare ormai indifferibile.

Tirando le fila del discorso, va ribadito che in sede di applicazione dell'articolo 262, comma 2 Cc, si deve partire dal presupposto, innucleato nella ratio della norma, che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta. Nell'operare la valutazione richiestagli dall'enunciato normativo, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all'identità personale posseduta dal minore nell'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre. A tutela dell'eguaglianza fra i genitori, il giudice non dovrà autorizzare l'assunzione del patrimonio (non soltanto ove ne possa derivare danno per il minore, ma anche) allorché il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere, giacché precludergli il diritto di mantenerlo si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, quindi, tutelare l'interesse del minore – non necessariamente coincidente con quello dell'uno o dell'altro genitore – alla propria identità. Il giudice può e deve ricercare di ufficio i dati informativi per conoscere l'interesse del minore; la relativa valutazione ha connotati di ampia discrezionalità, non trovando limitazione neppure nella volontà favorevole o contraria del minore medesimo.

La Corte territoriale ha tenuto ben presenti detti principi, rilevando in premessa che la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una cattiva reputazione del padre, di per sé pregiudizievole per il figlio, ovvero di prova, ritenuta ampiamente raggiunta nella fattispecie esaminata, che, nell'intervallo tra i due riconoscimenti, il minore abbia maturato una precisa, infungibile identità individuale e sociale per il fatto di essere riconosciuto con il cognome della madre nella cerchia sociale in seno alla quale è vissuto.

Nessuna violazione dell'articolo 262 Cc è quindi ascrivibile al giudice a quo.

Rimangono le censure in tema di motivazione.

Al riguardo, conviene premettere, in relazione al tipo di censura mossa in concreto dalla ricorrente, che il decreto reso dalla Corte di appello napoletana in tema è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111 Costituzione.

Ora è noto che il vizio di violazione di legge riguardo alla motivazione si ha solo quando questa sia del tutto carente o fittizia, o si fondi su argomentazioni inidonee a sorreggere la ratio decidendi o appaia contraddittoria, essendo invece esclusa l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della insufficienza della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (cfr. Cassazione 13419/99, 3101/98, 7139/96, 4388/95).

In diversi termini, nella materia in oggetto il ricorso per cassazione è proponibile, con riferimento al vizio in questione, solo in caso di sostanziale inesistenza della motivazione o di sua ineliminabile contraddittorietà, sì da configurarsi la violazione dell'articolo 132 n. 4 Cpc.



Tale radicale vizio della motivazione certamente non ricorre nella fattispecie in esame, avendo il giudice coerentemente e congruamente argomentato che: prima di essere tardivamente riconosciuto dal padre il piccolo, di vivace intelligenza e assai socievole, aveva preso consapevolezza della sua identificazione cognominale, frequentando le organizzazioni educative scolari, egli aveva maturato una precisa identità personale per il fatto di essere conosciuto nella cerchia sociale dove è vissuto con il cognome materno; in questo contesto, una mutazione del cognome sarebbe stata di nocumento alla serena ed equilibrata crescita psicofisica del minore e alla sua vita di relazione; ulteriore elemento ostativo alla chiesta attribuzione del patronimico era la cattiva fama goduta nel ristretto ambito territoriale di appartenenza del minore dell'avo paterno G. T. per via delle sue imprese criminali, quale noto esponente della criminalità organizzata locale, che gli avevano comportato condanne per complessivi dieci anni di reclusione e otto di soggiorno obbligato; era contrario all'interesse del minore il potere essere additato come "nipote di un camorrista".

Nella specie, quindi, l'impugnato decreto contiene una compiuta motivazione sul punto dell'interesse del minore, con il quale ha ritenuto contrastante la richiesta di attribuzione del cognome paterno sulla base di una serie di elementi non sindacabili in questa sede, sicchè deve escludersi che ricorra una delle ipotesi di motivazione sopra richiamate e, di conseguenza, la sussistenza di un vizio di violazione di legge che renda ammissibile il ricorso ex articolo 111 Costituzione.

Le ragioni addotte dal ricorrente, che in parte si appuntano su qualche innocua e relativa sbavatura argomentativa della Corte del merito (quale quella concernente l'assenza di utilità per il minore ad assumere il cognome paterno), tendono in buona sostanza a ottenere dalla Corte di legittimità un'inammissibile rivisitazione di circostanze di fatto, con la prospettazione di una diversa lettura del contenuto e della sufficienza delle risultanze istruttorie già attentamente vagliate e ritenute determinati dal giudice di merito, cui spetta istituzionalmente l'attività di scelta e valutazione delle prove, e finisce per allegare vizi motivazionali neppure riferibili al paradigma dell'articolo 360 n. 5 Cpc. In particolare, del tutto in conferente, per le ragioni in precedenza svolte su ratio e portata esegetica dell'articolo 262 Cc, si rivela la deduzione del presunto disagio psicologico in cui il minore sarebbe venuto a trovarsi per avere una connotazione cognominale non corrispondente a quella della discendenza patri-lineare propria dell'assetto familiare e rivelatrice dello stato di figlio illegittimo. Come detto, l'interesse del figlio nato fuori dal matrimonio che la norma intende salvaguardare non è quello di avere un'apparenza di filiazione regolare, ma di conservare (o di non mutare) il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato con la conseguenziale condanna del suo preponente alle spese del presente giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

**La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudiziario cassazione, liquidate in euro 4100 di cui euro 4000 per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.**

Così deciso in Roma il 4 aprile 2006.

Depositata in cancelleria il 26 maggio 2006.

Il documento è privo di qualsiasi valore ufficiale:

il Centro della riforma per il diritto di famiglia declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.